



Comune di Napoli
Area Welfare
Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL'ATTIVITÀ DI CO-PROGETTAZIONE DI NUOVI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'AUTONOMIA
ABITATIVA DELLE PERSONE SENZA DIMORA A VALERE SUL
FONDO POVERTÀ – QUOTA POVERTÀ ESTREMA

CUP Fondo Povertà – Quota Povertà Estrema 2018: **B69G18000260001**
CUP Fondo Povertà – Quota Povertà Estrema 2020: **B69G24001390001**

PREMESSA

Come noto, la Strategia Europea 2020 per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva presentata dalla Commissione Europea il 3 marzo 2010 e approvata dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri il 17 giugno 2010, si pone fra gli obiettivi strategici la riduzione di 20 milioni del numero di persone in stato di povertà ed esclusione sociale entro il 2020. A recepimento delle indicazioni sovranazionali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato numerose misure volte a ridurre l'emarginazione estrema delle persone senza dimora, come si evidenzia nelle Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in Conferenza Unificata il 5 novembre 2015. Coerentemente, la Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (legge 8 novembre 2000, n. 328) disciplina, all'art.1, co. 1 che *“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, nondiscriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”*. Si rileva inoltre che la stessa Legge Quadro ha, inoltre, contribuito alla valorizzazione del ruolo dei soggetti del Terzo Settore, estendendo la *governance* dei processi di *policy making* anche ad organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazione di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale ed altri soggetti privati. La loro partecipazione viene promossa attraverso la disponibilità di diverse forme di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti del Terzo Settore una piena espressione della propria progettualità e *mission*. Parimenti l'Amministrazione comunale, in conseguenza dell'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore con il Decreto Legislativo n.117 del 3 Luglio 2017, nonché delle Linee Guida che regolano i rapporti di collaborazione fra Pubbliche Amministrazioni ed enti di Terzo Settore approvate con Decreto n. 72 del 31 Marzo 2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha intrapreso pienamente un percorso partecipato e condiviso orientato alla piena applicazione degli artt. 55-57 del Codice del Terzo Settore. Più nello specifico, il suddetto Decreto distingue puntualmente i rapporti collaborativi con gli enti del Terzo Settore e l'affidamento di appalti e concessioni di servizi, individuando il Legislatore la co-progettazione quale strumento ordinario di esercizio dell'azione amministrativa per l'attivazione di rapporti collaborativi con il Terzo Settore.

Premesso inoltre che, con Delibera n.143 del 14/04/2021, la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano per il contrasto alla grave emarginazione adulta a Napoli, finanziato con il Fondo Povertà – Quota Povertà Estrema 2018-2019 destinando parte delle risorse alla realizzazione di azioni di Housing. Le economie registrate utilizzabili per le medesime finalità sono pari ad € 314.448,57. Con Delibera n. 64 del 23/03/2023, la Giunta Comunale ha stabilito inoltre di destinare la Quota Povertà Estrema del Fondo Povertà, di cui al D.Lgs. n. 147/2017, pari ad € 695.200,00 alla realizzazione di servizi ed interventi di accompagnamento all'autonomia alloggiativa delle persone senza dimora. Con medesima Deliberazione, inoltre, la Giunta comunale ha stabilito di demandare alla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali la realizzazione di un processo di co-programmazione di interventi di accompagnamento all'autonomia secondo un approccio di housing first che veda il pieno ed attivo coinvolgimento di enti del Terzo Settore al fine di individuare bisogni sociali da soddisfare, interventi da implementare e modalità di realizzazione degli stessi alla luce delle risorse disponibili.

L'esito degli incontri di co-programmazione realizzati costituisce un ripensamento dei modelli standardizzati di intervento a vantaggio di modelli innovativi, già mostratisi efficaci in diversi contesti italiani ed europei, definito **Approccio integrato alla Casa e all'Abitare**. La finalità di tale approccio è quella di attivare percorsi di fuoriuscita dalle condizioni di marginalità sociale e di povertà estrema nell'ottica dell'emancipazione e dell'empowerment delle persone. Si tratta, infatti, di un insieme integrato di interventi di accompagnamento all'autonomia abitativa attraverso la fornitura di servizi residenziali di secondo livello di tipo sperimentale rivolti alle persone senza dimora presenti sul territorio del Comune di Napoli. La finalità del modello, che può essere definito anche “modello ad accoglienza diffusa”, si propone di mettere in atto una filosofia operativa di tipo non-assistenziale, valorizzando invece le competenze residue e garantendo la possibilità di intraprendere le scelte di vita autonome da parte degli utenti (si veda il Documento di co-programmazione - Allegato n.3).

Con il presente Avviso s'intende avviare un processo di co-progettazione, potenziando i luoghi di incontro fra i diversi attori in modo da renderli spazi di scambio e di reciproca contaminazione, soprattutto in riferimento alle conoscenze sviluppate circa le specificità territoriali e i loro bisogni, che costituisce il presupposto essenziale per una progettazione condivisa e partecipativa.

Per realizzare tale scopo, verrà attivato un **Tavolo di co-progettazione**, da identificare quale tavolo tecnico-istituzionale, a cui parteciperanno gli enti del Terzo Settore selezionati con il presente Avviso, che svolgono attività di interesse sociale sul territorio, ovvero attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) del Codice del Terzo Settore e il cui contributo è ritenuto essenziale ai fini della raccolta dei dati e delle esperienze territoriali utili all'analisi dei bisogni e, infine, alla successiva fase di progettazione esecutiva di sistema integrato di housing led rivolto alle persone senza dimora.

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente avviso ha per oggetto la presentazione da parte degli enti del Terzo Settore (ETS) di manifestazioni di interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione di nuovi servizi di accompagnamento all'autonomia abitativa delle persone senza dimora, in particolare attraverso la realizzazione di un programma di housing led unitamente ad un percorso di presa in carico con un supporto multidisciplinare che andrà oltre la fornitura di un alloggio temporaneo, includendo sostegno sociosanitario, sostegno all'occupazione e percorsi di integrazione sociale. L'Amministrazione, per la realizzazione di tale progettualità, intende ricercare e promuovere le competenze specifiche degli Enti di Terzo Settore, nell'ottica di adattare l'utilizzo del nuovo modello ai bisogni specifici dei beneficiari, rifuggendo alcune rigidità che caratterizzano i modelli più tradizionali di housing first. Obiettivo della presente procedura – selettiva e non competitiva – è l'attivazione di un Tavolo tecnico quale sede preposta allo svolgimento dell'attività di co-progettazione finalizzata alla lettura condivisa delle esigenze e dei bisogni del territorio in relazione al fenomeno delle persone senza dimora e del sistema di servizi e interventi in loro favore con particolare riferimento ad interventi di accompagnamento all'autonomia secondo l'approccio descritto in Premessa. L'**Approccio integrato alla Casa e all'Abitare (Integrated Housing and Habitation Approach) o Housing Led** rappresenta infatti un'innovazione nell'ambito delle politiche di contrasto alla grave marginalità poiché introduce potenziali cambiamenti di natura istituzionale, organizzativa, culturale ed economica rispetto ai paradigmi di policy degli interventi posti già in essere in materia di contrasto alla grave marginalità (homelessness) e al disagio abitativo. Occorre pertanto iscriverli in una cornice ampiamente condivisa con tutti gli attori interessati.

Il Tavolo, infine, può essere considerato come l'espressione di un welfare comunitario, orientato alla valorizzazione delle diverse competenze e delle molteplici professionalità espresse dall'ente pubblico e dai soggetti di Terzo Settore secondo una logica di progettazione permanente, che non si riduce alla selezione di uno o più partner ma che si mantiene per l'intero ciclo progettuale e gestionale.

Obiettivo del presente Avviso è l'offerta di n. 38 posti (in via orientativa e non tassativa) in soluzioni abitative che vadano da un minimo di 2 ad un massimo di 7 posti, collocate in zone facilmente accessibili e raggiungibili della città di Napoli. Si richiede inoltre che le strutture abitative non prevedano l'accoglienza di individui singoli, in quanto il presente Avviso intende dare valorizzazione ad un piano di accoglienza residenziale diffusa, solidale ed orientata anche a favorire il mutuo soccorso fra i beneficiari.

Articolo 2 – FINALITÀ

La finalità del presente procedimento è la costruzione di un sistema di partnership attraverso il quale giungere alla co-progettazione e co-gestione del sistema di Accoglienza Integrata per le persone senza dimora attraverso lo sviluppo di progettualità, interventi ed attività innovative.

L'attività di co-progettazione che si intende realizzare è finalizzata alla lettura condivisa e partecipata dei bisogni delle

persone senza dimora presenti nel territorio cittadino ai fini della progettazione di dettaglio delle attività di housing led, che si realizzerà nell'ambito del Tavolo di co-progettazione. In particolare, la finalità è quella raccogliere le proposte progettuali maggiormente meritevoli al fine di arricchire il quadro conoscitivo e progettuale sul fenomeno, tenuto conto dei vigenti strumenti di pianificazione e di programmazione di settore in modo da:

- definire i bisogni e le risorse presenti sul territorio dell'ambito territoriale;
- promuovere l'elaborazione congiunta di progetti di housing led per fronteggiare le problematiche ed i bisogni individuati, valorizzando le conoscenze e le competenze in possesso degli enti territoriali di Terzo Settore;
- costruire, promuovere e rafforzare le reti sociali in un clima di reciproca fiducia fra i partecipanti al Tavolo di co-progettazione, quale espressione dell'esercizio di funzioni pubbliche in forma sussidiaria, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, previsto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione.

Il risultato atteso è la definizione delle problematiche da fronteggiare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili a fronte del contesto attuale e delle linee di sviluppo future, anche nell'ottica di intraprendere un processo di ripensamento delle politiche sociali locali rivolte alle persone senza dimora che abbracci progetti di inclusione abitativa diffusa ispirati al modello di **Approccio integrato alla Casa e all'Abitare (Integrated Housing and Habitation Approach)** o **Housing Led**.

La co-progettazione rappresenta uno strumento innovativo in quanto il soggetto privato coinvolto nell'attuazione di un progetto non si limita ad erogare un servizio per conto di una Pubblica Amministrazione, ma è chiamato ad assumere un ruolo attivo, investendo risorse proprie, proponendo soluzioni progettuali sostenibili e innovative e assumendo una posizione di corresponsabilità sia progettuale che gestionale.

La co-progettazione non si esaurisce nel momento della scelta del partner, ma prosegue per la durata di tutto lo sviluppo progettuale e gestionale della partnership, con l'obiettivo di adattare tale sviluppo alla lettura dei bisogni che emergono nel suo farsi. Questa modalità consente una flessibilità, non attuabile all'interno dei rapporti di committenza, finalizzata ad un innalzamento del livello di qualità dei servizi e della capacità di risposta del sistema ai nuovi bisogni.

Qualora nel corso della durata dell'accordo di collaborazione-convenzione alla base della co-progettazione emergessero eventuali nuovi ambiti di intervento, in seguito all'evidenza di nuovi bisogni e di nuove opportunità di finanziamento, che possa anche eventualmente comportare una variazione del budget complessivo, si potrà addivenire ad una modifica della convenzione che definisce i rapporti tra i partner. Il valore di tali interventi e attività aggiuntivi non potrà comunque superare il 30% del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto dalla convenzione.

Articolo 3 - DURATA

L'accordo di collaborazione relativo alla co-progettazione, da stipularsi in forma di convenzione tra Comune di Napoli e i soggetti individuati, avrà una durata presumibile di 24 mesi, dalla data di avvio delle attività. È prevista la possibilità di

prosecuzione della durata della convenzione per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi. La durata della co-progettazione potrà essere incrementata in corso di svolgimento qualora l'accesso ad altre fonti di finanziamento dovesse consentire ulteriori sviluppi temporali del progetto.

Articolo 4 – RISORSE DELLA CO-PROGETTAZIONE

Le risorse pubbliche stimate per lo sviluppo delle attività oggetto della co-progettazione, per l'intera sua durata, sono complessivamente pari ad € 986.279,23. Il budget totale sarà finanziato con risorse a vale su Fondo Povertà – Quota Povertà Estrema. Si dovranno, inoltre considerare le risorse messe a disposizione dall'Ente partner e funzionali alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla valorizzazione delle risorse umane impiegate nelle azioni di sistema e nella fattiva partecipazione agli organismi di governance progettuale. Tale valorizzazione delle risorse umane dell'Ente partner sarà quantificata ed evidenziata in sede di proposta progettuale e di elaborazione del piano economico. Non viene definita una quota percentuale minima. Le risorse economiche pubbliche rappresentano le risorse che il Comune mette a disposizione quale l'importo massimo rimborsabile per la gestione in partnership dei servizi, attività e interventi oggetto del presente Avviso.

Tali risorse, la cui natura è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, assumono funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE). Per la sua natura compensativa e non corrispettiva, tale importo sarà erogato — alle condizioni e con le modalità stabilite dalla convenzione - solo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, rendicontate e documentate dal soggetto selezionato per la realizzazione dei servizi e degli interventi co-progettati. A consuntivo, quindi, l'importo potrà altresì subire riduzioni qualora il piano economico-finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate. Il Comune si riserva di ampliare o integrare i servizi e gli interventi nelle aree di co-progettazione fermo restando che il costo di tali ampliamenti e integrazioni non potrà comunque superare il 15% del valore economico complessivo della coprogettazione originariamente previsto dalla convenzione. Il Comune potrà prevedere l'erogazione di un anticipo iniziale sul contributo in misura non superiore al 10% dell'importo riconosciuto su base annuale e l'erogazione di successivi rimborsi sulla base dell'acquisizione di adeguata rendicontazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione.

Articolo 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA CO-PROGETTAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse al presente procedimento di co-progettazione di natura selettiva e non

competitiva:

- Enti del terzo settore, così come definisce l'art. 4 del d.lgs 117/2017 che recita *“sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”*;
- Enti del Terzo settore così come definiti all'art. 4 del d.lgs 117/2017 ma non ancora iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Gli Enti del Terzo Settore interessati potranno presentare la propria adesione sia in forma singola che aggregata (A.T.S., A.T.I., Consorzi etc.). In caso di raggruppamento, sarà necessario essere già formalmente costituiti nella forma aggregata individuata prima della presentazione della propria candidatura, oppure al momento della presentazione delle candidature definire i componenti e presentare una dichiarazione di impegno a costituirsi in forma aggregata, costituzione formale che dovrà necessariamente avvenire prima della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione nella forma della convenzione.

Articolo 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI DI CARATTERE GENERALE

Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all'atto della presentazione della domanda, nelle cause di esclusione automatica di cui all'art. 95 del D.Lgs. 36/2023, e non automatica, di cui all'art. 96 del D.Lgs. 36/2023.

In particolare, sono ammessi i soggetti per i quali:

- a) **NON** è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile (anche nei confronti dei soggetti di cui alla comma 4 dell'art. 94) per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94, tenuto conto che la causa di esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;
- b) **NON** sussistono (anche nei confronti dei soggetti di cui alla comma 4 dell'art. 94) le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del

medesimo codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia e tenuto conto che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice;

c) **NON** versano in alcuna delle cause di esclusione di cui al comma 5 dell'articolo 94 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto;

d) **NON** sussistono violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023); **OVVERO** hanno ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni e il relativo pagamento o impegno si sono perfezionati in data anteriore alla richiesta di iscrizione all'elenco; **OVVERO** il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto e la relativa estinzione si è perfezionata in data anteriore alla richiesta di iscrizione all'elenco;

e) **NON** sussiste alcuna delle possibili cause di esclusione di cui al comma 1 dell'articolo 95 del d.lgs. 36/2023, laddove applicabili, cui si rinvia e che si intende qui per ripetuto e trascritto, anche tenuto conto di quanto disposto all'art. 98 dello stesso d.lgs. 36/2023;

f) **NON** sussistono gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali; (tenuto conto che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'Allegato II.10 del d.lgs. 36/2023, che la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto/affidamento); **OVVERO** hanno ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni e il relativo pagamento o impegno si sono perfezionati in data anteriore alla richiesta di iscrizione all'elenco; **OVVERO** il debito tributario o previdenziale è integralmente estinto e la relativa estinzione si è perfezionata in data anteriore alla richiesta di iscrizione all'elenco; **OVVERO** il debito tributario è stato compensato con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione. L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 94, a eccezione del comma 6, e all'articolo 95, a eccezione del comma 2, non è escluso se si sono verificate le condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 e ha adempiuto agli oneri di cui ai commi 3 o 4 del medesimo.

È fatto divieto di partecipare alla selezione per la co-progettazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare in forma individuale, qualora vi sia la partecipazione alla selezione di co-progettazione medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla procedura, sia del concorrente, sia del raggruppamento di cui fa parte.

In caso di consorzio, il consorzio deve indicare le consorziate che opereranno direttamente nelle attività. Non è ammesso l'avvalimento in quanto non compatibile con la natura della co-progettazione. La mancanza di uno o più requisiti, comporterà la non ammissione della candidatura al presente avviso.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE E DI CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE

Sono, inoltre, richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- finalità e *mission* attinenti le tematiche di cui al presente avviso (Servizi in favore delle persone senza dimora);
- costituzione da almeno 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso;
- esperienza qualificata pluriennale complessiva di almeno 18 mesi, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, in servizi in favore di persone senza dimora comprovata da attività svolta in proprio, per conto di enti Pubblici e/o privati. Si terrà conto anche di frazioni temporali purché non inferiori a sei mesi.

L'esperienza qualificata dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente ai sensi del DPR numero 445/2000.

REQUISITI DI ESECUZIONE

L'ente attuatore dovrà impegnarsi ad acquisire la piena disponibilità giuridica di unità immobiliari per civili abitazioni sul territorio della città metropolitana di Napoli predisposte e organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari, tenendo conto delle caratteristiche delle persone da accogliere e opportunamente suddivise in relazione alla tipologia di beneficiari accolti (uomini singoli/donne singole). Le unità immobiliari dovranno, inoltre, essere immediatamente fruibili all'avvio delle attività. Il Comune di Napoli non risponderà di danni per la conduzione delle strutture di accoglienza causati a/da persone e/o cose. Gli enti attuatori, pertanto, non potranno avanzare richieste di danni in tal senso e per i quali dovrà stipulare idonea copertura assicurativa. Il concorrente, se non in possesso già al momento della partecipazione alla gara, deve possedere, ai fini dell'esecuzione (anche anticipata laddove necessario), la disponibilità delle strutture. A tal fine si impegna, salvo nel caso in cui non ne sia già in possesso, a presentare la documentazione attestante le caratteristiche delle strutture ed i relativi titoli di godimento entro e non oltre 15 giorni dalla formale conclusione dell'attività di Co-progettazione. Laddove ciò non accada nel termine indicato, si procederà, in presenza di adeguata motivazione, a concedere ulteriori 10 giorni per ottemperare, decorsi inutilmente i quali, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Articolo 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli interessati dovranno presentare, all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali emergenze.sociali@pec.comune.napoli.it, la manifestazione di interesse a partecipare al procedimento di co-progettazione.

L'istanza dovrà contenere due cartelle:

A) **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, che dovrà contenere la documentazione amministrativa del soggetto proponente come meglio specificato di seguito.

B) **“PROPOSTA PROGETTUALE”**, che dovrà contenere il progetto del soggetto proponente come meglio specificato di seguito.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Domanda di partecipazione, patto di integrità e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta come da format (**Allegato 1**) e compilata in ogni sua parte. A pena di esclusione, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, dal legale rappresentante del soggetto; la domanda può essere firmata anche da un procuratore del legale rappresentate ed in tal caso deve essere allegata copia conforme della relativa procura anch'essa firmata digitalmente. Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità, in corso di validità, del/la legale rappresentante dell'Ente o, in caso di procura, del procuratore. In caso di forma aggregata ciascun soggetto che ne fa parte dovrà compilare la domanda di partecipazione, il patto di integrità e le dichiarazioni di cui sopra. Tale documentazione dovrà essere inserita nella “documentazione amministrativa” e trasmessa dal solo ente capofila della forma aggregata, via PEC. In caso di partecipazione in forma aggregata dovrà essere presentata l'apposita dichiarazione che dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti della forma aggregata. È consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di enti che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i/le rappresentanti legali degli enti, che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI/ATS. Nel caso in cui gli atti della procedura siano sottoscritti dal procuratore, quest'ultimo dovrà presentare, pena l'esclusione, copia della procura.

B) PROPOSTA PROGETTUALE

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta digitalmente dal/dalla Legale Rappresentante dell'Organizzazione partecipante alla procedura di co-progettazione e dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione. Informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente Avviso non saranno prese in considerazione nella valutazione della proposta progettuale. Unitamente alla proposta progettuale, infine, dovrà essere compilato anche il format economico (**Allegato 2**). Non saranno prese in considerazione richieste incomplete, condizionate o subordinate.

Articolo 8 – TEMPI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E CONCLUSIONE

L'esame della documentazione amministrativa e la valutazione delle proposte progettuali verranno effettuati da una commissione tecnica appositamente costituita con Determinazione dirigenziale, dopo la scadenza del termine per la

presentazione delle istanze di partecipazione.

La procedura si svolgerà in tre fasi distinte:

Fase A): individuazione dei soggetti con cui sviluppare le attività di co-progettazione. La procedura indicata avrà carattere selettivo ma non competitivo. Saranno ammessi quali partner idonei per le attività di co-progettazione n. 5 soggetti che avranno raggiunto un punteggio non inferiore a 70/100 in sede di valutazione della proposta sulla base della graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione.

Il soggetto selezionato dovrà fornire all'amministrazione procedente, almeno 3 giorni prima dell'avvio delle attività di co-progettazione, il nominativo e i recapiti telefonici (fisso e cellulare) del/la Responsabile tecnico/a che interverrà nella successiva fase di co-progettazione e co-gestione del progetto. Il/La Responsabile Tecnico/a dovrà essere autorizzato/a, sin dall'inizio dell'attività di coprogettazione, a partecipare agli incontri di co-progettazione in nome e per conto dell'Ente di appartenenza ovvero dell'A.T.I./A.T.S. a tale scopo costituita collaborando con le/i referenti comunali e gli altri Enti coinvolti nell'attuazione delle singole attività.

Fase B): co-progettazione e redazione del progetto definitivo, in forma concertata, attraverso co-progettazione tra i responsabili del competente servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali e i responsabili di progetto dei soggetti idonei ammessi alla procedura. La procedura prenderà come base di lavoro il progetto che avrà ottenuto il punteggio più alto in sede di valutazione e si procederà alla sua discussione critica, alla definizione di variazioni e di integrazioni e alla definizione degli aspetti esecutivi, in accordo con gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale con particolare riferimento a: 1. modalità di realizzazione del progetto e coerenza tra obiettivi e azioni; 2. modalità di attuazione della governance della partnership pubblico-privato; 3. disegno di valutazione degli interventi previa definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire; 4. modalità di revisione del progetto in relazione ai bisogni emergenti in corso di gestione; 5. definizione di dettaglio del piano economico con particolare riferimento al valore delle diverse attività implementate.

Congiuntamente alla definizione finale del progetto si procederà all'approvazione del budget di progetto nel quale saranno evidenziate le fonti di finanziamento delle attività messe a disposizione dal Comune e dal soggetto co-progettante in termini di valorizzazione.

La co-progettazione si conclude con il progetto definitivo e il piano economico – che costituiranno parte integrante della convenzione che verrà stipulata tra Comune di Napoli e il/i soggetto/i individuato/i quali partner.

Fase C): stipula della convenzione, elaborata in accordo con il/i soggetto/i partner progettuale. La convenzione avrà come allegati che ne costituiranno parte integrante e sostanziale il progetto definitivo ed il piano economico definitivo, previa approvazione degli atti della procedura con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di chiedere al partner la ripresa del Tavolo di coprogettazione per procedere

all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di attività, alla luce di modifiche/integrazioni o dell'emergere di nuovi bisogni, nel limite del 30% del valore economico complessivo della co-progettazione originariamente previsto. È, in ogni caso, prevista almeno un'apertura annuale del Tavolo di coprogettazione per la definizione del piano operativo ed economico annuale.

Articolo 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi: **70 punti sulla dimensione qualitativa e 30 sulla dimensione economico-finanziaria.**

Sulla base degli elementi indicati nel progetto di massima (l'ente non dovrà effettuare – in questa sede – una progettazione di dettaglio delle attività da realizzare) il soggetto proponente declinerà un piano economico a sostegno dell'attuazione di quanto richiesto e di piena finalizzazione delle risorse pubbliche che il Comune riconosce quale compensazione delle attività oggetto di co-progettazione, in tal senso unitamente ad un quadro economico di sintesi da cui si possa desumere in modo inequivocabile la finalizzazione delle risorse pubbliche indicate per ogni azione e per ogni voce di costo, il Soggetto proponente dovrà produrre:

- Descrizione a commento del Piano economico di cui al punto precedente per meglio esplicitare la finalizzazione delle risorse pubbliche indicate per ogni azione;
- Descrizione e quantificazione delle risorse messe a disposizione dall'Ente partner e funzionali alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alla valorizzazione delle risorse umane impiegate nelle azioni di sistema e nella fattiva partecipazione agli organismi di governance progettuale.

La valutazione della proposta progettuale sarà effettuata sulla base ai criteri e ai punteggi indicati nella Tab.1.

DESCRIZIONE DEI CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
<p>Conoscenza del fenomeno dell'homelessness e del contesto territoriale di riferimento</p> <p>Conoscenze del fenomeno dell'homelessness e del contesto territoriale di riferimento, con particolare riferimento ai servizi presenti e alla rete sociale e comunitaria.</p>	20
<p>Innovatività dell'approccio teorico e metodologico al tema dell'accoglienza abitativa diffusa/housing led e pertinenza dei processi con gli obiettivi generali dell'Avviso anche con riferimento al territorio della città metropolitana di Napoli.</p>	10
<p>Lavoro di rete</p> <p>Esperienze di rete maturate nel territorio, in corso o che il Soggetto intende attivare che garantiscano la capacità di operare efficacemente nel contesto di riferimento.</p>	10
<p>Cabina di regia</p> <p>Modalità di raccordo con l'Amministrazione comunale, sistema di rilevazione dei risultati attesi e</p>	20

misurazione degli obiettivi raggiunti, qualità degli strumenti per la verifica in itinere ed ex post del progetto, di monitoraggio e dei singoli percorsi individuali dei beneficiari.	
Mainstreaming Attività di disseminazione e pubblicità, attività di sensibilizzazione verso gli abitanti dei territori in cui verrà realizzato l'housing, eventuali pubblicazioni di rilievo nazionale o internazionale.	10
Piano economico (Allegato 2) Finalizzazione delle risorse pubbliche indicate per ogni azione e voce di costo, coerenza dell'utilizzo delle risorse con la mission, i valori e gli obiettivi del presente Avviso, rapporto fra efficacia ed efficienza delle attività proposte.	30

Tab. 1 Descrizione dei criteri e punteggi massimi.

Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà, il seguente metodo (scelto dal servizio proponente conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016): "Aggregativo Compensatore":

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

a) Per quanto riguarda gli **elementi qualitativi**, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati:

<u>Valutazione discrezionale</u>	<u>Coefficiente</u>
Assente, non rispondente o non valutabile	0
Insufficiente o inadeguata	0,1
Mediocre	0,2
Appena accettabile	0,3
Accettabile	0,4
Molto accettabile	0,5
Discreta	0,6
Buona	0,7
Molto buona	0,8
Eccellente	0,9
Perfetta	1

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.

La media provvisoria e quella definitiva saranno arrotondate alla terza cifra decimale.

Il punteggio finale verrà attribuito dalla somma dei punteggi attribuiti da ciascun membro della Commissione ad ogni singola voce. Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto per la co-progettazione anche in presenza di una sola proposta, purché questa sia ritenuta valida e congruente con l'oggetto del presente Avviso ed abbia raggiunto un punteggio di almeno 60/100.

L'esito della presente procedura verrà approvato con apposito provvedimento e pubblicato sul sito internet del Comune di Napoli (www.comune.napoli.it), nella apposita sezione Bandi di gara e Contratti. L'esito della procedura sarà considerato efficace, ad ogni modo, solo dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli sui requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 - CONVENZIONE

La procedura di istruttoria pubblica di co-progettazione si concluderà con la stipula, in forma di convenzione, dell'accordo procedimentale di collaborazione ai sensi dell'Art. 11 della L. 12 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 119 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che regolerà i rapporti tra il Comune e il/i soggetto/i partner. A tal fine il Comune inviterà il/i soggetto/i partner a:

- produrre, nel caso in cui il partner individuato sia una forma aggregata temporanea di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, il relativo atto costitutivo;
- presentare polizza assicurativa RCT/RCO con i massimali che saranno richiesti al termine della coprogettazione;
- costituire garanzia all'adempimento degli impegni assunti nella convenzione. La convenzione avrà i seguenti elementi: 1. durata del partenariato; 2. impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte; 3. il quadro economico complessivo; 4. garanzie e coperture assicurative richieste agli ETS (tenuto conto della rilevanza degli impegni e delle attività di progetto); 5. eventuale fideiussione bancaria o polizza fideiussoria a carico degli ETS a garanzia degli impegni assunti; 6. le penalità e le ipotesi di revoca del contributo a fronte di gravi irregolarità o inadempimenti degli ETS; 7. modalità di gestione collaborativa dell'intervento ed il sistema di governance della coprogettazione (cabina di regia, incontri periodici); 8. i termini e le modalità della rendicontazione delle spese; 9. le modalità di rimborso spese/pagamenti, comprese le modalità per l'erogazione di anticipi delle risorse economiche; 10. i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione; 11. la disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, in applicazione della disciplina vigente; 12. il sistema di monitoraggio delle attività; 13. le modalità di valutazione dell'impatto sociale.

Articolo 11 – ONERI DIVERSI A CARICO DEL PARTNER

Nella gestione del progetto il/i partner si impegna a svolgere le attività secondo quanto definito dal progetto esito dell'accordo procedimentale successivo alla fase di co-progettazione e allegato alla convenzione. Il partner dovrà inoltre:

- assumere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale coinvolto nel progetto;
- sollevare il Comune con riferimento a tutto il personale coinvolto nel progetto, da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contribuzioni, assicurazioni e in generale da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti i relativi oneri;
- comunicare al Comune, prima dell'inizio delle attività, l'elenco nominativo del personale, precisando le mansioni affidate e le ore di lavoro contrattuali;
- assicurare che il personale che sarà utilizzato per le attività co-progettate sia in regola con le norme di igiene e sanità: in particolare il partner dovrà predisporre i controlli sanitari previsti dalla vigente normativa;
- comunicare al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nelle attività del progetto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
- predisporre gli strumenti di monitoraggio coerenti con il disegno di valutazione definito in sede di co-progettazione;
- rispettare le norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali, provvedendo alla nomina di un Responsabile del trattamento dei dati;
- provvedere alla formazione e aggiornamento del personale sia per quanto attiene la formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della co-progettazione;
- rendersi responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

Articolo 12 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

Le spese dovranno essere rendicontate secondo le indicazioni fornite e le scadenze previste dal Comune di Napoli. Verrà rimborsato quanto effettivamente rendicontato e riconosciuto e non saranno ammesse spese che non siano strettamente correlate al progetto. I pagamenti avverranno previa presentazione di richiesta di erogazione di contributo (corredata dalla relativa rendicontazione delle spese sostenute) secondo le modalità definite all'interno della convenzione e coerenti con le indicazioni relative alle modalità di rendicontazione dello specifico canale di finanziamento. I soggetti selezionati si assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente, in particolar modo dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 così come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Articolo 13 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Agli atti ed ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Articolo 14 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali **emergenze.sociali@pec.comune.napoli.it**, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Articolo 15 – COMUNICAZIONI

Le comunicazioni avverranno mediante invio di PEC all'indirizzo indicato dagli Enti nella domanda di partecipazione alla presente procedura.

Articolo 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Mezzatesta del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali.

Art. 17 – ULTERIORI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'AVVISO

17.1 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente Partner assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 31 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

17.2 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli, in applicazione del D.P.R. n. 81/2023 ha approvato con Deliberazione di G.C. n. 69 del 8 marzo 2024, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito www.comune.napoli.it in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.

17.3 Patto di Integrità

La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017

e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.

ART. 18 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si applicano, in quanto compatibili, le norme di settore.

Sottoscritta digitalmente da
La Dirigente
Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali
Dott.ssa Mariarosaria Cesarino

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.*